

D.M. 10 marzo 2004 [\(1\)](#).

Modifiche del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con [D.M. 29 dicembre 1979](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2004, n. 80.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al regolamento di cui al [D.M. 29 dicembre 1979](#).

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con [regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011](#);

Visto l'art. 2 del [decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315](#);

Visto il [decreto ministeriale 29 dicembre 1979](#), con il quale è stato approvato il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'esigenza di apportare al predetto regolamento alcune modifiche;

Decreta:

1. Il punto *b)* dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con [decreto ministeriale 29 dicembre 1979](#) è sostituito da:

«*b)* è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana.»

2. Il punto *d)* dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con [decreto ministeriale 29 dicembre 1979](#), è sostituito da:

«*d)* ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri

della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani.».